

Edizione di lunedì 7 Febbraio 2022

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: il 69esimo appuntamento
di Sergio Pellegrino

IMPOSTE INDIRETTE

Le Entrate commentano le novità in materia di imposte indirette
di Lucia Recchioni

DICHIARAZIONI

Le novità del modello 730/2022
di Luca Mambrin

AGEVOLAZIONI

Il requisito della “certezza” dell’investimento 4.0 agevolato
di Debora Reverberi

CRISI D'IMPRESA

L’ammissione al passivo dei crediti sorti nel corso del fallimento
di Luigi Ferrajoli

AMBIENTE

Come contribuire allo sviluppo sostenibile
di Sabrina Lorenzoni - BioEcologa Green Blogger

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: il 69esimo appuntamento

di Sergio Pellegrino



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, come ogni lunedì con ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello **normativo**, di **prassi e giurisprudenza**.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, da segnalare i due provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che interessano le **agevolazioni edilizie**.

Con il [provvedimento del 3 febbraio](#) sono state approvate le **modifiche al modello per la comunicazione dell'esercizio dell'opzione** per la cessione del credito d'imposta e lo sconto in fattura (e da venerdì ha quindi ripreso il pieno funzionamento della piattaforma dell'Agenzia).

Il [provvedimento del 4 febbraio](#) ha introdotto **due proroghe**:

- dal 16 marzo **al 7 aprile** per la **trasmissione delle comunicazioni relativamente alle spese sostenute nel 2021**;
- dal 7 febbraio **al 17 febbraio** del termine inserito [dal comma 2 dell'articolo 28 del decreto Sostegni-ter](#) per la **disposizione transitoria** relativamente al **divieto di cessioni multiple**.

Per quanto riguarda la **prassi** dell'Agenzia delle entrate, nella settimana abbiamo avuto **1 circolare e 24 risposte ad istanze di interpello**.

Andremo innanzitutto ad analizzare la [risposta n. 56 del 31 gennaio](#) in materia di **superbonus**, che affronta la questione del raggiungimento del **plafond del 30% per il SAL** qualora le spese siano **sostenute in due periodi di imposta distinti**.

La [circolare n. 3/e del 4 febbraio](#) esamina invece le principali novità in materia di **IVA, imposta**

di registro, ipocatastali e imposta di bollo introdotte dalla **Legge di Bilancio 2022**.

Commenteremo quindi la [sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3182 del 2 febbraio](#), che affronta la questione della **legittimità dell'apertura di borse rinvenute in sede di accesso senza l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica**.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, tornerà invece a concentrarsi sull'**obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali**, alla luce dei chiarimenti forniti, sotto forma di Faq, con la [Nota congiunta dell'Ispettorato del Lavoro e del Ministero del Lavoro n. 109 del 27.01.2022](#).

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo, Debora Reverberi** delineerà la **nuova disciplina del Patent Box** in relazione alla sinergia tra “recapture ottennale” e credito d'imposta R&S, in grado di generare benefici potenziati sulle spese di R&S sostenute fino all'ottavo periodo antecedente l'ottenimento della privativa industriale.

La parola passerà quindi a **Alessandro Laurenzi di Golden Group**, che nella rubrica **finanza agevolata**, illustrerà le **novità in materia di cumulabilità** alla luce della **circolare n. 33 del Mef**.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà dell'**impiego degli strumenti elettronici per gestire incassi e pagamenti**, utilizzo che viene incentivato dal legislatore tributario, principalmente al fine di contrastare l'evasione IVA.

L'agevolazione più significativa consiste nella **riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell'IVA** (e dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo) nell'ipotesi in cui venga assicurata la tracciabilità di tutti i pagamenti effettuati e ricevuti per operazioni di ammontare superiore a € 500 da parte dei contribuenti che documentano le operazioni con fattura elettronica tramite SDI o tramite la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA**)

IVA e PASSWORD COLLEGATA).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA
(e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

IMPOSTE INDIRETTE

Le Entrate commentano le novità in materia di imposte indirette

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione
LA RIORGANIZZAZIONE DELLE PMI ATTRAVERSO LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
[Scopri di più >](#)

Con la [circolare 3/E/2022](#), pubblicata venerdì scorso, l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle disposizioni relative all'Iva, alle imposte di registro, ipotecarie e catastali e al bollo introdotte dalla **Legge di bilancio 2022**.

Di seguito si richiamano, in un prospetto di sintesi, alcuni dei **punti ritenuti più rilevanti**.

Imposte di registro e ipo-catastali sul trasferimento di immobili strumentali nella cessione d'azienda **La disposizione di legge**

Trovano applicazione le **imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna)** in caso di **trasferimenti di fabbricati strumentali per natura nell'ambito di cessioni d'azienda (o rami d'azienda)** con **continuazione dell'attività** e mantenimento degli assetti occupazionali da parte del cessionario.

Possono beneficiare dell'agevolazione le aziende che:

- **hanno impiegato mediamente almeno 250 dipendenti** nell'anno precedente;
- intendono procedere alla **chiusura di una sede**, di uno stabilimento o di una filiale nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della loro attività;
- prevedono di effettuare un **minimo di 50 licenziamenti**.

Il chiarimento delle Entrate

Il beneficio in esame trova applicazione limitatamente agli **atti di cessione** stipulati nell'ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale di cui ai commi 224 e ss. della stessa **Legge di bilancio**.

La disposizione riguarda esclusivamente le **cessioni a titolo oneroso e non quelle a titolo gratuito**.

Sospensione dei termini di versamento per federazioni, società e associazioni sportive

La disposizione di legge

È prevista una nuova **sospensione dei termini** a favore di **federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionalistiche e dilettantistiche** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di **competizioni sportive in corso di svolgimento**. La sospensione, prevista fino al mese di **aprile 2022**, riguarda i termini relativi ai versamenti delle **ritenute alla fonte sul reddito di lavoro dipendente**, dell'**Iva** e delle **imposte sui redditi**, nonché i termini relativi agli adempimenti e versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali**.

Detti versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **30 maggio 2022**, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022).

Come espressamente chiarito dalla norma, la sospensione non riguarda tutti i citati soggetti ma solo quelli che **operano nell'ambito di competizioni di interesse nazionale in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022**.

Con riferimento, invece, all'**ambito oggettivo**, viene chiarito che **non sono da considerarsi sospesi i versamenti relativi all'imposta regionale sulle attività produttive**, la quale non costituisce un'imposta sui redditi.

La sospensione, inoltre, riguarda soltanto i **versamenti ordinariamente previsti in quel periodo**, e, quindi, non si estende, ad esempio, ai versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall'Agenzia delle entrate.

Sono **inclusi nella sospensione gli importi dovuti per effetto della rateizzazione** dei versamenti oggetto di **precedenti sospensioni** previste dalla normativa emergenziale.

Il chiarimento delle Entrate

Proroga agevolazione “prima casa under 36”

La disposizione di legge

Il termine per poter accedere alle agevolazioni previste per l'acquisto della “prima casa” da parte dei **soggetti under 36** è stato **esteso dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022**.

Non sono mutate le altre condizioni per poter applicare il beneficio.

Il chiarimento delle Entrate

Si rinvia, sul punto, alla **specifica [circolare AdE 12/E/2021](#)**.

Proroga aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano

La disposizione di legge

La **riduzione dell'aliquota Iva al 5%**, per le **forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali**, è stata prorogata con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle

Il chiarimento delle Entrate

fatture emesse per i consumi stimati o effettivi relativi ai **mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022**.

Si rinvia, sul punto, alla specifica [circolare AdE 17/E/2021](#).

Non beneficiano dell'agevolazione in commento le **somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione**, nonché quelle di gas metano utilizzato per la **produzione di energia elettrica**.

DICHIARAZIONI

Le novità del modello 730/2022

di Luca Mambrin

Master di specializzazione

L'ORGANIZZAZIONE DIGITALE DELLO STUDIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il [provvedimento n. 11185/2022](#) del **14.01.2022** sono state pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate i **modelli** e le relative **istruzioni** della dichiarazione 730 a valere sui redditi 2021.

Le principali novità contenute nel **modello 730/2022** sono di seguito richiamate.

Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall'anno d'imposta **2021** l'**importo annuale del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione** è aumentato a **1.200 euro**. Ricordiamo infatti che a decorrere dal 1° luglio 2020 è stato **soppresso il "bonus Irpef"** mentre sono stati **introdotti il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione**, che spettano in base all'ammontare del reddito complessivo del contribuente. Mentre per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 dovevano coesistere entrambe le agevolazioni con la conseguente indicazione dei giorni di lavoro distinti tra il primo ed il secondo trimestre necessari per la corretta indicazione del bonus irpef e del trattamento integrativo, **per l'anno 2021 non è più necessaria tale distinzione**.

Comparto sicurezza: è stato innalzato a **609,50 euro** l'importo della detrazione spettante agli appartenenti al **comparto sicurezza**, con **reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 28.974** (D.P.C.M. 27.10.2021).

Credito d'imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del **credito d'imposta maturato dagli under 36** con **Isee non superiore a 40.000 euro** per l'acquisto della prima casa assoggettato ad Iva. A tal fine è stato introdotto nel quadro G il nuovo **rigo G8** deputato ad accogliere la nuova agevolazione.

Superbonus: dall'anno d'imposta **2021**, per gli interventi per **l'abbattimento delle barriere architettoniche** previsti dall'[articolo 16-bis, comma 1, lett. e\), Tuir sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus](#), è possibile fruire dell'aliquota maggiorata del 110%.

Colonnine di ricarica: per gli interventi di **installazione delle colonnine di ricarica** iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa.

Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di **sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza** esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Bonus mobili: è stato innalzato a **16.000 euro** il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione (per l'anno 2020 la spesa massima ammessa al beneficio era pari ad euro 10.000).

Spese veterinarie: è stato innalzato a **550 euro** il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione (per l'anno 2020 l'importo massimo agevolabile era fissato in euro 500).

Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del **19%** per le spese sostenute per **l'iscrizione annuale** e per **l'abbonamento** di ragazzi di età compresa tra **5 e 18 anni**:

- ai **conservatori di musica**,
- alle **istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica** (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 50/1999,
- a **scuole di musica iscritte nei registri regionali**,
- a **cori, bande e scuole di musica** riconosciuti da una pubblica amministrazione,

per lo studio e la pratica della musica.

La detrazione spetta fino ad un importo non superiore per **ciascun ragazzo a 1.000 euro**, solo se il reddito **complessivo non supera i 36.000 euro**.

Depuratori: al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, dal **1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022**, è possibile beneficiare di un credito d'imposta nella misura del **50%** delle spese sostenute per **l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290**, per il **miglioramento qualitativo** delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un **ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro** per ciascuna unità immobiliare.

Locazioni brevi: dall'anno **2021** il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai **contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili ad uso abitativo**; oltre tale limite l'attività si presume svolta in forma imprenditoriale ed i relativi redditi devono essere dichiarati con il modello Redditi PF.

AGEVOLAZIONI

Il requisito della “certezza” dell’investimento 4.0 agevolato

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

CONTROLLI IN MATERIA DI CREDITO R&S: EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E SPUNTI DIFENSIVI

[Scopri di più >](#)

La complessità di un contratto di acquisizione di un bene strumentale può comportare insidie nella corretta individuazione del momento di effettuazione dell’investimento oggetto di agevolazione coi crediti d’imposta di cui all’[articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019](#) e di cui all’[articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020](#).

Nelle risposte agli interPELLI 723/2021 e 895/2021 l’Agenzia delle entrate ha infatti richiamato esplicitamente **il requisito di “certezza” dell’investimento** sancito dall’[articolo 109, comma 1, Tuir](#) con la conseguenza che **l’inquadramento degli investimenti complessi impone l’individuazione dell’“adempimento decisivo” previsto contrattualmente a carico del fornitore, dal quale dipende il saldo del corrispettivo.**

È questo il caso di **contratti che, oltre alla mera fornitura del bene mobile, prevedono attività ulteriori a carico del commissionario**, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti:

- le modifiche tecniche da apportare ai macchinari secondo determinate specifiche dettate dal committente;
- il collaudo presso il fornitore (c.d. FAT, *Factory Acceptance Test*), formalizzato con la sottoscrizione di un c.d. PAC, *Preliminary Acceptance Certificate*;
- il trasporto e l’installazione del bene presso l’acquirente;
- **il collaudo presso l’acquirente** (c.d. SAT, *Site Acceptance Test*) **formalizzato con la sottoscrizione di un c.d. FAC, Final Acceptance Certificate**;
- l’addestramento e la formazione del personale dell’acquirente.

L’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento complesso richiede dunque, secondo l’Amministrazione finanziaria, l’analisi di una molteplicità di elementi desumibili sia dalla lettura del contratto di acquisizione del bene, sia dal comportamento concludente posto in essere dal committente.

Nelle risposte agli interPELLI 723/2021 e 895/2021 l’Agenzia delle entrate ha seguito, per la

formulazione dei propri pareri, i seguenti *steps*:

- lettura dei contratti di acquisizione con **individuazione dell'“adempimento decisivo” a carico del commissionario**;
- lettura dei contratti di acquisizione con **individuazione del frazionamento dei corrispettivi**;
- analisi delle **dinamiche finanziarie**;
- **in caso di pagamento anticipato del saldo**, avvenuto prima dell'“adempimento decisivo”, **analisi delle eventuali garanzie emesse dal commissionario** a copertura del rischio di un successivo inadempimento contrattuale.

Emerge dunque **un'inedita importanza attribuita alle movimentazioni finanziarie nell'individuazione dei momenti di effettuazione di investimenti regolati da contratti complessi**: pagamenti anticipati del saldo potrebbero infatti rivelare la **maturazione della ragionevole certezza dell'investimento in un momento antecedente a quello contrattualmente previsto**.

Per contra il rilascio di garanzie a favore del committente da parte del commissionario, a tutela del mancato adempimento degli obblighi contrattuali del fornitore in caso di pagamento anticipato del saldo, **potrebbe indurre a posticipare il momento di effettuazione dell'investimento all'“adempimento decisivo”**.

Qualora il contratto di acquisizione preveda in particolare la **cessione di beni non standardizzati prodotti sulla base di specifiche richieste tecniche definite dell'acquirente**, esso risulterebbe **inquadrabile**, secondo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7624/2013, **nella fattispecie del “contratto di appalto”**, in quanto caratterizzato dalla **prevalenza del “fare” sul “dare”**, con volontà delle parti contraenti di attribuire **maggior importanza al processo produttivo del bene piuttosto che al suo trasferimento**.

Ai fini dell'individuazione del **momento di effettuazione dell'investimento realizzato tramite contratto di appalto**, come specificato sin dagli albori della disciplina dell'iperammortamento dalla [circolare AdE 4/E/2017](#) e conformemente all'[articolo 109 Tuir](#), **“i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente”**.

Il momento di ultimazione del servizio è in tal caso di regola individuato nel **momento di “accettazione senza riserve” dell'opera dell'appaltatore da parte del committente** che, solitamente, **coincide con la positiva esecuzione del collaudo finale formalizzata con la sottoscrizione del FAC, Final Acceptance Certificate**.

Sul tema la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16349/2014, ha stabilito che nei contratti di appalto **“concorrono alla formazione del reddito d'impresa...omissis...esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati...omissis...ovverosia di quelli in ordine ai quali sia intervenuta**

l'accettazione del committente, derivante dalla positiva esecuzione del collaudo, o anche in conseguenza dell'espressione, per facta concludentia, di una volontà incompatibile con la mancata accettazione (accettazione tacita)".

In tal caso, secondo la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10452/2020, il **presupposto dell'accettazione tacita è rappresentato dalla consegna dell'opera al committente e il fatto concludente consiste nella ricezione senza riserve del bene, anche in assenza di verifica**.

Anche l'Agenzia delle entrate, nella recente [risoluzione 77/E/2021](#), ritiene che **l'accettazione dell'opera possa avvenire "per facta concludentia"**, ravisandosi tacitamente in comportamenti che evidenziano una "ricezione senza riserve" da parte del committente.

L'accettazione tacita potrebbe evincersi ad esempio dai seguenti documenti, che richiederebbero un'indagine *ad hoc*:

- **documentazione contabile** (bilanci d'esercizio, libri contabili e registro dei beni ammortizzabili);
- **corrispondenza tra le parti**;
- **fatture relative alle utenze**, per comprovare il momento di effettiva entrata in funzione del bene in relazione ai consumi energetici, di gas o acqua.

La data di accettazione tacita delle opere coinciderebbe pertanto col **momento di effettuazione dell'investimento ai fini dell'applicazione del credito d'imposta in esame**.

CRISI D'IMPRESA

L'ammissione al passivo dei crediti sorti nel corso del fallimento

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

I NUOVI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI NEI CONFRONTI
DELL'IMPRENDITORE E DEL COLLEGIO SINDACALE ALLA LUCE DELLA L. 233/2021 A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2022

[Scopri di più >](#)

Argomento di particolare interesse riguarda, in materia fallimentare, **l'applicabilità o meno del termine decadenziale**, previsto dall'[articolo 101 L.F.](#), ai crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento.

La questione è stata molto discussa e la giurisprudenza, nel corso del tempo, ha cercato di fare chiarezza sulla faccenda, delineando in sostanza **tre orientamenti interpretativi**.

In prima battuta, la Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 17594/2019**, ha ritenuto che: “*per ragioni di speditezza e concentrazione dell'accertamento del passivo, anche la domanda di accertamento dei crediti prededucibili di massa contestati, come quella dei crediti concorsuali, deve corrispondere a uno dei tre modelli disciplinati dal legislatore fallimentare (domanda tempestiva, tardiva o ultratardiva) [...] sicché la scusabilità del ritardo per il superamento del termine decadenziale di cui alla L. Fall., articolo 101, comma 1 e la conseguente ammissibilità della domanda ultratardiva ricorrerà tutte le volte in cui, in ragione dell'epoca di maturazione del credito, non sia stato oggettivamente possibile rispettare il predetto termine. Con la precisione che, con l'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza, anche la ragionevolezza del ritardo risulterà legislativamente predeterminata, nella misura di sessanta giorni a decorrere dal momento in cui la domanda poteva essere presentata*”.

Sennonché, un secondo e diverso orientamento **ha escluso** che l'insinuazione al passivo dei crediti **sorti nel corso della procedura** fallimentare **sia soggetta al termine di decadenza** previsto dall'articolo 101, comma 1, affermando che “*ai crediti sopravvenuti non si applichi il termine decadenziale di dodici (o sino a diciotto) mesi, di cui alla L. F., articolo 101, comma 1 e u.c. In mancanza di una esplicita indicazione testuale, ciò s'impone per ragioni di ordine logico – sistematico*” (**Cassazione Civile, sentenza n. 1391/2019**).

Nello specifico, la Corte di Cassazione, con la sentenza citata, riprendendo i principi sanciti in precedenza dalla medesima, ha ritenuto di **escludere l'applicabilità del termine decadenziale** di dodici (o diciotto) mesi dal deposito di esecutività dello stato passivo, di cui all'[articolo 101](#),

commi 1 e 4 LF., nei confronti dei **crediti sopravvenuti** (per tali propriamente intendendo i crediti che vengono a maturare le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare **dopo la sentenza dichiarativa di fallimento**).

Ciò posto la Corte, recentemente analizzando i principi precedenti e pur partendo dalla medesima premessa che ha caratterizzato il secondo orientamento, è giunta a conclusioni ancora diverse, **negando** che in questi casi i **crediti** così sorti **non siano soggetti ad alcuno sbarramento temporale** per la presentazione dell'insinuazione.

Secondo questo più recente orientamento, la **non imputabilità del ritardo** e la sopravvenienza del credito non sono situazioni che si sovrappongono in modo perfetto.

Nel caso in cui il termine, al momento del sorgere del credito, non sia scaduto, **al creditore sopravvenuto** residuerebbe, per provvedere all'insinuazione, un tempo comunque più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, con conseguenti **dubbi di legittimità costituzionale** sotto il profilo del **principio dell'uguaglianza** ([articolo 3 Cost.](#)) e del **diritto di azione in giudizio** ([articolo 24 Cost.](#)).

Infatti, **l'applicazione dell'articolo 101 LF.** ai crediti sopravvenuti introdurrebbe una decadenza non prevista dalla legge ma derivata da un intervento di natura pretoria, **mettendo a repertaglio i principi espressi dall'articolo 24 Cost..**

Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte, con la **sentenza n. 12735/2021**, ha ribadito che i **crediti sorti nel corso della procedura** fallimentare, pur non essendo soggetti ad alcun termine decadenziale (ossia quello previsto dall'[articolo 101, comma 1, LF.](#)), *“incontrano un limite temporale da individuarsi – in coerenza e armonia con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all'articolo 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all'articolo 24 Cost. – nel termine di un anno, espressivo dell'attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare dopo il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo”.*

In ultimo, il Giudice di Legittimità, con la **recente sentenza n. 34435/2021**, si è conformato al principio sopra esposto, statuendo che la domanda di insinuazione tardiva proposta nel caso di specie non potesse essere ritenuta **intempestiva** alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale in tema di **termine annuale per far valere i crediti prededucibili** sorti durante la procedura e oggetto di contestazione.

AMBIENTE

Come contribuire allo sviluppo sostenibile

di Sabrina Lorenzoni - BioEcologa Green Blogger

Tra le parole più cercate in rete in ambito ambientale troviamo: **emergenza climatica e sostenibilità**.

Contribuire allo **sviluppo sostenibile** oggi è necessario per ogni cittadino e per le istituzioni. Sappiamo che possiamo progettare un nuovo prodotto o servizio secondo i principi dello sviluppo sostenibile, ma anche nella vita di tutti i giorni lo sviluppo economico è legato all'ambiente e al sociale.

Nel mio post di approfondimento, sono partita da quattro settori chiave:

- l'energia elettrica;
- i trasporti;
- gli acquisti verdi;
- la raccolta differenziata

per dare un esempio di **come contribuire allo sviluppo sostenibile**.

Risparmiare energia elettrica è un tema molto attuale, dati i rincari sulle bollette del gas e dell'elettricità di questi giorni. Il primo pacchetto proposto dall'Unione Europea è stato il 20-20-20: ridurre le emissioni di gas serra del 20% per arrivare al 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili.

In Italia i dati parlano chiaro: il 36% dell'energia totale è consumata per il riscaldamento invernale e il raffreddamento estivo.

Le previsioni sono in crescita e si stima che, da qui al 2040, il consumo di energia elettrica nel mondo arriverà al 23% (si pensi che nel 1990 era al 14%).

Agire ora è sempre più essenziale. Nelle abitazioni più datate, **scegliere il giusto fornitore di luce e gas**, in base al tipo di casa e alle esigenze familiari. Quando possibile, fare **interventi di ristrutturazione per limitare il consumo energetico**. I **pannelli fotovoltaici**, le **pompe di calore** e l'**isolamento termico degli edifici** saranno alla base delle nuove case, sempre più ecologiche e improntate al risparmio di energia da combustibili fossili.

Se ci riferiamo alla **pubblica amministrazione**, per contribuire allo sviluppo sostenibile, gli acquisti sono diventati sempre più verdi grazie ai **GPP, Green Public Procurement**, una serie

di **protocolli green** da seguire per la scelta dei servizi e dei prodotti.

Un passo importante, visto che in Europa gli appalti pubblici contribuiscono per circa il 15% del PIL. Grazie ai **Criteri Minimi Ambientali, CAM**, la scelta di molte forniture, dagli arredi alla cancelleria, dalle luci ai personal computer, sarà rivolta allo sviluppo sostenibile.

Tre sono i principali benefici che le pubbliche amministrazioni ottengono dagli acquisti verdi:

- rendere uniformi i protocolli e i processi di acquisto
- facilitare le **certificazioni dei sistemi ambientali**
- spingere altre aziende fornitori a dotarsi di procedure e appalti green

Anche il settore dei trasporti contribuisce allo sviluppo sostenibile, sia a livello pubblico che privato. La mobilità è cresciuta ovunque: sempre più persone si spostano utilizzando **mezzi di trasporto pubblici e privati**. L'aria subisce gli effetti con un maggior **inquinamento atmosferico** e le città corrono ai ripari creando zone a traffico limitato. Ma non basta. Nuovi investimenti saranno a favore dell'alta velocità e delle ferrovie regionali, del trasporto pubblico locale e dei **mezzi di trasporto a basse emissioni**.

La **raccolta differenziata in Italia** è un settore che registra notevoli differenze tra città e paesi, da una regione all'altra. Alcuni degli obiettivi da raggiungere saranno:

- la diminuzione del 50% dei rifiuti alimentari
- il riuso e il riciclo
- la creazione di sempre meno prodotti di rifiuto in generale

Spero che questo post introduttivo sia stato utile per un'idea generale su come contribuire allo sviluppo sostenibile. Ti invito a leggere l'articolo collegato e lasciarmi una tua riflessione nei commenti.

